



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 455 del 09/06/2025

Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione regionale in materia urbanistica e trasporti.

Firmato da: Luca Cascone



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 13 IVC/SP/09/06/2025

Al Presidente del
Consiglio Regionale
della Campania

Alla Direzione Generale
Attività Legislativa

LORO SEDI

Proposta di legge

Oggetto: Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione regionale in materia urbanistica e trasporti.

A iniziativa del Consigliere

LUCA CASCONE



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

La presente legge reca disposizioni di riordino, aggiornamento e coordinamento della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, pianificazione urbanistica, trasporto pubblico e privato, logistica e mobilità, anche ai fini della semplificazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Modifica dei termini in materia di pianificazione urbanistica

1. Al fine di uniformare progressivamente l'applicazione della disciplina regionale in materia di governo del territorio da parte degli enti locali e assicurare la coerenza del sistema di pianificazione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio), le parole “31 dicembre 2024” e le parole “30 giugno 2025” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 dicembre 2025” e “30 giugno 2026”.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024 n.10

Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non Di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada

1. All'articolo 9, comma 3, lettera d), della legge regionale 10/2024, è aggiunto il seguente periodo:

Il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi; e provvede all'emanazione e/o adeguamento del regolamento comunale.

2. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

7. Il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi; e provvede all'emanazione e/o adeguamento del regolamento comunale.

3. All'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

7. Il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi; e provvede all'emanazione e/o adeguamento del regolamento comunale.

4. Il comma 4 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

5. L'ente cui, in base alla normativa vigente, compete l'accertamento della violazione è responsabile dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste e introita i relativi proventi. Il medesimo ente provvede, ove necessario, all'emanazione o all'adeguamento del regolamento attuativo di propria competenza.

5. All'articolo 32 è aggiunto il seguente comma:

8. L'ente nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste e introita i relativi proventi. Il medesimo ente provvede, ove necessario, all'emanazione o all'adeguamento del regolamento di propria competenza.

6. All'articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

4. Il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi; e provvede all'emanazione e/o adeguamento del regolamento comunale.

7. All'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:

3. L'ente nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente, ai sensi della normativa vigente, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste e introita i relativi proventi. Il medesimo ente provvede, ove necessario, all'emanazione o all'adeguamento del regolamento di propria competenza.

All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'ente competente in relazione al luogo dell'infrazione, che ne introita i proventi e provvede, ove necessario, all'adozione o adeguamento del regolamento di propria competenza.”



Consiglio Regionale della Campania

4. All'articolo 38 il comma 2 è così modificato:

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli 9, 11, 20, 21, 27, 32, 33, 34 e 35 della presente legge non costituiscono nuove o maggiori entrate per il bilancio regionale e sono introitate dagli enti competenti individuati nei medesimi articoli.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Modifiche alla Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025”

- 1.** All’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25, il **comma 2 è abrogato.**



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
Invarianza finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.